

Rimborsi spese del professionista, non concorrono più a formare il reddito professionale

A partire dal 1° gennaio 2025, non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente.

La disciplina relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, contenuta nell'art. 54 TUIR, è stata riformulata dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (meglio conosciuto con il nome di Decreto Irpef-Ires).

In base alla nuova disposizione normativa, a partire dal 1° gennaio 2025:

- non concorrono a formare il reddito del professionista le somme addebitate analiticamente al cliente a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale (art. 54, comma 1, lettera b, TUIR).
- nulla cambia per le spese sostenute dal professionista laddove queste siano addebitate al cliente indistintamente, indicando in parcella una somma generica a titolo di rimborso spese di trasferta (senza indicazione analitica delle spese stesse). In tal caso, infatti, il riaddebito delle spese continua ad assumere natura di onorario per il professionista.

Il risultato finale, evidentemente, è neutro sotto il profilo reddituale per il professionista in regime ordinario (che prima imputava un "compenso" ma al tempo stesso deduceva il medesimo ammontare a titolo di spesa), mentre è estremamente conveniente per il professionista in regime forfetario.

Quest'ultimo, infatti, nella precedente versione dell'art. 54 del TUIR, si vedeva "gonfiare" gli onorari (sui quali applicare la percentuale di forfetizzazione) da voci che altro non erano che il "riaddebito" di spese di trasferta.

La norma, tuttavia, va coordinata con le nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) che vincolano la deducibilità delle spese di trasferta e di rappresentanza al pagamento delle stesse attraverso mezzi tracciati (Pos, bonifico, ecc.).

Quindi, qualora il pagamento di una spesa avvenga ad esempio in contanti (come nel caso di un taxi sprovvisto di Pos), pur permanendo il diritto al rimborso della spesa, quest'ultima non potrà più essere dedotta dal professionista.

La tracciabilità dei pagamenti non serve al professionista che riaddebita analiticamente le spese sostenute al cliente, in quanto tali spese non costituiscono più né compensi, né costi deducibili.

La tracciabilità del pagamento rivela invece per il cliente che per poter dedurre i costi addebitati dal professionista dovrà ottenere anche la prova del pagamento tracciato.

Il professionista dovrà quindi consegnare al cliente copia del pagamento tracciato (quale per esempio la ricevuta del pos o del bonifico).

Per la corretta predisposizione della parcella, occorre considerare che:

1. il rimborso analitico delle spese non rappresenta più un compenso e quindi su tale rimborso non si deve applicare la rivalsa della cassa di previdenza;
2. il trattamento IVA non cambia, poiché la modifica normativa ha cambiato solo il quadro reddituale. Non è possibile qualificare le voci di rimborso qui in esame quali "spese anticipate escluse art. 15 DPR 633/1972" poiché non sono spese sostenute in nome del cliente (il giustificativo è a nome del professionista, non del cliente finale). Pertanto, se trattasi di professionista in regime ordinario, resta dovuto l'assoggettamento a IVA 22%, mentre se il professionista è in regime forfetario resta fermo il regime di fuori campo IVA, codice natura N2.2.

Si riporta qui di seguito un esempio per chiarire la composizione della fattura.

Un professionista nell'espletare un incarico conferitogli dalla ditta "X", matura un onorario di 2.000 Euro e sostiene spese di trasferta (albergo) per 200 Euro, delle quali richiede il rimborso analitico.

Se in regime ordinario:

- Onorario: Euro 2.000,00
- Rimborso spese analitico per fattura albergo... (ft. Nr... del ...): Euro 200,00
- Rivalsa cassa professionale 2% (solo su 2.000 Euro): Euro 40,00
- Base imponibile IVA: Euro 2.240,00
- IVA 22%: Euro 492,80
- Totale fattura: Euro 2.732,80
- Ritenuta d'acconto 20% (solo su onorario): Euro 400,00
- Netto a pagare: Euro 2.472,80

Se in regime forfettario:

- Onorario: Euro 2.000,00
- Rimborso spese analitico per fattura albergo... (ft. Nr... del ...): Euro 200,00
- Rivalsa cassa professionale 2% (solo su 2.000 Euro): Euro 40,00
- Operazione fuori campo IVA codice natura IVA N2.2
- Totale fattura: Euro 2.240,00

La precedente versione della norma prevedeva per i contribuenti in regime ordinario che i rimborsi spese analitici confluissero tra i compensi, per poi essere "neutralizzati" in dichiarazione sotto forma di deduzione delle relative spese.

Quindi, nel caso del regime ordinario, nell'esempio proposto il risultato sarebbe stato: onorari (comprensivi di rimborsi spese analitici) 2.200 Euro, spese deducibili 200 Euro, reddito imponibile 2.000 Euro.

Nel caso del contribuente in regime forfettario, invece, nel quadro LM sarebbero stati esposti onorari per 2.200 Euro (onorario più il rimborso spese analitico). Su tale importo si sarebbe applicata poi la percentuale di forfetizzazione (pari al 78%) e quindi il reddito imponibile sarebbe stato pari a 1.716,00 Euro.

Con la modifica introdotta alla norma, a partire da quest'anno i 200 Euro di spese di trasferta documentate in capo al professionista e da questi analiticamente riaddebitate al committente, non rappresentano più una voce di compenso.

Specularmente, per i contribuenti in regime ordinario, le spese sostenute non rappresentano più un costo deducibile.

Quindi, tornando al precedente esempio, per il contribuente in regime ordinario che riaddebita analiticamente le spese e che effettivamente incassa il rimborso dovuto, il risultato finale a livello di reddito tassabile non cambia.

Per il contribuente in regime forfettario, invece, la differenza è sostanziale, poiché la norma (finalmente) consente di non "gonfiare" con i rimborsi analitici gli onorari che poi vengono assoggettati alla percentuale di forfetizzazione.

Nel 2025, quindi, a fronte dei numeri ipotizzati, il contribuente in regime forfettario dovrà compilare il quadro LM indicando come onorari solo 2.000 Euro (e non 2.200 come in precedenza), su questi applicare la percentuale di forfetizzazione, arrivando ad un reddito tassabile pari a 1.560 Euro, e non più pari a 1.716 Euro come in precedenza, con conseguente riduzione delle imposte dovute.

Peraltro, la mancata concorrenza delle spese di trasferta oggetto di riaddebito analitico alla voce onorari consente, per il contribuente in regime forfettario, anche di non considerare tali rimborsi nel computo delle soglie di 85.000.

La novità non riguarda le spese anticipate in nome e per conto del cliente (escluse dal computo della base imponibile ai fini Iva ex articolo 15). Infatti, questi oneri rappresentano "una partita di giro" (finanziaria) in ogni caso irrilevante sotto il profilo reddituale. Pertanto, non sono interessati dall'applicazione della nuova norma.

In ultimo la norma prevede che le spese addebitate analiticamente in capo al committente di importo (comprensivo del compenso a esse relativo) non superiore a 2.500 euro che non vengono

rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono deducibili dal reddito a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.